

**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE E ALLA PROMOZIONE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
E AMBIENTALE- DICEA**

CIG:BB1FB9103D

Art. 1

Disposizioni generali

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento delle singole forniture dette anche "contratti attuativi" che il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo delle singole forniture per un quantitativo minimo predefinito.

L'appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente le singole forniture che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

Art. 2

Oggetto e durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nelle forniture meglio specificate negli articoli a seguire.

Le prestazioni sono eseguite su richiesta del DICEA. **Alla fine di ogni periodo pari a 12 mesi, il DICEA valuterà l'opportunità di proseguire o di porre fine all'Accordo; nel caso di sia manifestata l'esigenza di porre fine all'Accordo, il DICEA si impegna a comunicare per iscritto al Fornitore, entro 30 gg precedenti le singole scadenze annuali.**

In mancanza di tale comunicazione, il Fornitore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'Accordo Quadro come indicato nel successivo art. 3.

Art. 3

Valore massimo stimato dell'accordo quadro

Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro saranno svolte con cadenza periodica e nel limite massimo di € 8.000,00 per ciascun anno oltre iva; l'importo massimo delle prestazioni è stimato in complessivi € 24.000,00 oltre iva, stimato in base ad una previsione del fabbisogno massimo presunto per tutta la durata, pari a massimo **36 mesi, fatto salvo quanto previsto all'ART. 2.**

Pertanto il valore economico ivi stabilito, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, bensì quantifica un fabbisogno massimo presunto di gara, ed è rappresentativo della sommatoria degli importi ipotizzati per i servizi affidati mediante i

singoli contratti attuativi, che presumibilmente verranno conclusi nel periodo di validità e in virtù del presente atto.

Art. 4

Oggetto della fornitura

L'Accordo Quadro avrà ad oggetto la fornitura del SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E ALLA PROMOZIONE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE- DICEA; le singole attività richieste sono meglio specificato nell'Allegato Tecnico.

Nell'ambito dei servizi definiti nell'Allegato Tecnico, sono evidenziate le attività vincolate al coordinamento dell'Area Centrale di Ateneo per garantire coerenza con le strategie istituzionali.

Art. 5

Modalità di espletamento della fornitura

Le prestazioni oggetto dell'accordo saranno regolarizzate con singoli contratti attuativi da inviare in modo telematico e generati dietro preventiva prenotazione al Fornitore.

Ogni ordine riporterà i codici necessari per la fatturazione elettronica, CIG, CUP e codice IPA.

Art. 6

Elenco prezzi a base di gara

I prezzi praticati al momento dell'ordine delle singole forniture sono quelli indicati nel prezziario reso noto dal fornitore in fase di offerta. Gli importi sono comprensivi di ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione della fornitura.

Art. 7

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 8

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 9

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo. Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 e dell'allegato II.14 del codice dei contratti.

Art. 10

La verifica di conformità

I contratti attuativi sono soggetti a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 11

Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto, con nota indirizzata al Direttore propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Direttore, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura della ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell'accordo quadro/contratto attuativo.

Art. 12

Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

Nelle ipotesi successivamente elencate, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di

risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 30 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo le forniture effettivamente eseguite.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

Art. 13 **Recesso**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico di recedere in ogni momento dall'accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 14 **Pagamento delle fatture**

Il pagamento delle forniture sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: YXPR7F, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dall'esecuzione del servizio svolto.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.

Qualora l'appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 15

Revisione prezzi dell'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e delle forniture e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 16

Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall'accordo quadro/contratti attuativi qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 17

Proroga contrattuale

È altresì consentita la proroga tecnica di cui all'art. 120, co. 11 del d.lgs. n. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 18

Garanzia definitiva

La stazione appaltante rinuncia alla richiesta della garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 c. 4 del d.lgs. 36/2023, in considerazione dell'affidabilità del fornitore che ha presentato l'offerta.

Art. 19

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Art. 20

Divieto di cessione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi.

Cessione dei crediti. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro/contratti attuativi.

Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata al Dipartimento e dal medesimo accettata.

Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Art. 21

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del d.lgs. 36/2023 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 213 del

medesimo decreto (*valutare opportunamente l'inserimento della clausola arbitrale*). Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Firenze

Art. 22

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Patto di integrità

L'Affidatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Firenze e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il concorrente ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati al seguente link https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf

Art. 22.1 Patto di integrità

L'Affidatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, in-caricati e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice etico e nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze, reperibili sul sito <https://www.unifi.it/vp-9666-atti-general.html>

In ottemperanza al Patto d'integrità predisposto dall'Università degli Studi di Firenze,

I. l'operatore economico si impegna:

- ad uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- a segnalare all'Università degli Studi di Firenze qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze;
- a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del Patto d'integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- a segnalare situazioni di conflitto d'interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Università degli Studi di Firenze;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001. In caso contrario l'Università degli Studi di Firenze disporrà l'immediata esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara;
- a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.

I suddetti obblighi, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'operatore economico con il quale l'Università degli Studi di Firenze ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

II. l'Università degli Studi di Firenze si impegna

- a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti – a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto – in caso di violazione di detti principi e qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite dall'Università degli Studi di Firenze nella propria regolamentazione;
- qualora riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, ad aprire un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.
- ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

III Sanzioni

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati nell'art. 1 del Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'operatore economico medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:

- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per l'Autorità di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

IV Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del Patto d'integrità fra l'Università degli Studi di Firenze e i concorrenti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Le clausole previste ai nn. III (Sanzioni) e IV (Foro Competente) dell'art. 27 (Obblighi di Comportamento e Patto di Integrità) del presente Contratto vengono specificamente accettate e sottoscritte ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, con firma del legale rappresentante dell'Appaltatore.

Art. 23

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 24

Privacy

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

L'Università degli Studi di Firenze, ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento europeo



e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti alla pratica oggetto della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.

Luogo e data

Letto e sottoscritto

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Gianni Bartoli

F.to per accettazione
